

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-817	del 22/12/2011
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2012 del programma "job time plus presenze assenze", alla ditta INFO LINE srl di Parma.	
Proposta	n. PDTD-2011-797	del 19/12/2011
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.  
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2012 del  
programma "job time plus presenze assenze", alla ditta INFO LINE srl di Parma.**

**RICHIAMATA:**

- la determinazione n. 53 del 22/11/2004 della Responsabile Servizio Sistemi Informativi avente ad oggetto: "S.I.A. Direzione Generale Servizio Sistemi Informativi Generali e S.I.A. Aggiudicazione in esito a trattativa privata alla ditta INFO LINE di Parma della fornitura di Software per il sistema di rilevazione delle presenze del personale ARPA. Importo Euro 7.000,00 + IVA 20% per un totale di Euro 8.400,00";

**PREMESSO:**

- che l'art. 7 del Capitolato d'oneri allegato alla determinazione della Responsabile Servizio Sistemi Informativi n. 44/2004 prevede che "Il fornitore ha l'obbligo di garantire tutti i materiali, i dispositivi e il software forniti sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per una durata non inferiore a 12 mesi dalla data dell'accettazione del SW";
- che il citato art. 7 prevede, altresì, che "alla fine del periodo di garanzia, Arpa si riserva la facoltà di ordinare il servizio di manutenzione ... Il servizio di manutenzione, di durata annuale, eventualmente rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di complessivi anni tre dovrà prevedere ogni attività necessaria per il funzionamento degli applicativi forniti e per la rimozione dei malfunzionamenti";
- che la garanzia di cui al citato art. 7 ha avuto termine il 31/05/2006;
- che con determinazione della Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 69/2006 si è disposta l'attivazione, nei confronti della ditta INFO LINE srl di Parma, per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 2006, del servizio di assistenza e manutenzione del software per la rilevazione delle presenze;
- che con determinazioni della Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 194/2006, n. 177/2007, n. 160/2008, n. 184/2009 e n. 891/2010 si è disposta l'attivazione, nei confronti della ditta INFO LINE srl di Parma, per gli anni 2007-2008-2009-2010 e 2011, del servizio di assistenza e manutenzione del programma "job time plus presenze assenze";

PREMESSO ALTRESI':

- che è necessario garantire anche per l'anno 2012 l'assistenza e la manutenzione, per un corretto funzionamento, del software per la rilevazione delle presenze del personale ARPA;

DATO ATTO:

- che la Ditta INFO LINE di Parma propone, per il servizio di manutenzione e assistenza del SW per la rilevazione delle presenze, il seguente canone, come risulta dalla nota della ditta medesima acquisita agli atti:

canone annuale di manutenzione 1/1/2012 - 31/12/2012: € 8.513,00 + IVA 21% pari a € 1.787,73 per un totale di € 10.300,73;

- che, con la citata nota, la Ditta INFO LINE propone, altresì, un servizio annuale - dal 01/01/2012 - al 31/12/2012 - di teleassistenza illimitata al canone di € 1.561,00 + IVA 21% pari a € 327,81 per un totale di € 1.888,81;

PREMESSO:

- che la Ditta INFO LINE srl di Parma risulta, ad oggi, l'unica in grado di garantire la manutenzione e l'assistenza del SW in questione, in quanto installatrice ed esclusivista dei SW dei programmi dalla stessa prodotti;

RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPA in materia di approvvigionamenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 17/11/2009 il quale prevede, tra i metodi di scelta del contraente, la procedura negoziata rinviando agli artt. 56 e 57 del D. lgs. 163/2006;
- il D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 con riferimento all'art. 57 comma 2 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

RICHIAMATO ALTRESI':

- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 67/2011 il cui art. 5, comma 6, prevede che per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto; in tali casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto) con il quale motiva la scelta effettuata e assume direttamente l'impegno contrattuale mediante invio di ordine da controfirmarsi per accettazione dal fornitore;

RITENUTO:

- data la congruità del costo annuo del canone di manutenzione e del canone di teleassistenza proposto dalla Ditta INFO LINE, di affidare alla medesima Ditta per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012 il servizio di manutenzione e assistenza relativa al SW per la rilevazione delle presenze del personale ARPA, garantendo in tal modo la continuità del servizio ed il contenimento della spesa;

RILEVATO:

- che la spesa di cui al presente atto sarà compresa nel budget 2012 e nella programmazione di cassa 2012;

RICHIAMATA ALTRESI':

- la DDG n. 80 del 23/12/2010 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano di investimenti 2011-2013;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 67/2011, il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

1. di affidare per l'anno 2012 (periodo 01/01/2012 - 31/12/2012), per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta INFO LINE di Parma, il servizio di assistenza e di manutenzione (comprensivo di servizio di teleassistenza illimitata) del programma "job time plus presenze assenze";
2. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 12.189,54 comprensivo di IVA 21 %, avente natura di Manutenzione Software è a carico dell'esercizio

economico 2012 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità ASGRU;

3. di approvare il *Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma "job time plus presenze assenze"* allegato alla presente (allegato sub A).

LA RESPONSABILE  
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE  
E RELAZIONI SINDACALI  
(Dott.ssa Lia Manaresi)

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”</b>	
		Pag. 1 di 7

## **Art. 1 - Oggetto del servizio.**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”.

Il Fornitore deve garantire la manutenzione al programma attraverso l'impiego di tecnici specializzati i quali effettueranno aggiornamenti e/o modifiche in applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Il Fornitore deve, altresì, garantire una completa assistenza tecnica.

L'assistenza tecnica che il Fornitore deve garantire comprende, in particolare, le seguenti attività:

- assistenza telefonica su chiamata di Arpa;
- telediagnosi su chiamata di Arpa;
- risoluzione delle anomalie applicative non dipendenti da Arpa;
- eventuali aggiornamenti di versione dell'applicativo (non saranno considerati eventuali servizi di installazione e/o configurazione che Arpa dovesse chiedere in seguito a tali aggiornamenti).

Il servizio di manutenzione e assistenza tecnica dovrà essere garantito durante l'orario di lavoro 9-17.

Il Fornitore deve garantire, altresì, il servizio di teleassistenza.

La teleassistenza consiste nell'assistenza telefonica per la soluzione di problemi operativi durante l'orario di lavoro 9-17 nei giorni lavorativi.

Il Fornitore deve garantire una tempestiva gestione delle richieste di assistenza e manutenzione. In particolare, il Fornitore deve garantire:

- a) la presa in carico della richiesta entro 8 ore. La presa in carico della richiesta si concretizza con il contatto tra Arpa ed il servizio di supporto tecnico del Fornitore;
- b) la risposta entro 4 giorni lavorativi. La risposta si concretizza nella soluzione di anomalie e nella correzione di eventuali errori. La risoluzione delle anomalie potrà avvenire anche da remoto tramite le modalità di collegamento concordate con il personale Arpa.

## **Art. 2 – Termini di esecuzione**

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2012 e sino al 31/12/2012.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”</b>	
		Pag. 2 di 7

### **Art. 3 - Condizioni generali del servizio**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare direttamente dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

### **Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”</b>	
		Pag. 3 di 7

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

#### **Art. 5 - Penali**

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel presente capitolato, potrà essere applicata, una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo del servizio.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 6 - Prezzi.**

I prezzi relativi al servizio in oggetto, formulati dal Fornitore, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del servizio.

#### **Art. 7 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”</b>	Pag. 4 di 7

## **Art. 8 Fatturazioni e pagamenti**

Le fatture dovranno essere due semestrali posticipate e di pari importo. Inoltre, le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG;
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati a 90 giorni dalla fattura.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Art. 9 - Brevetti e royalties**

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

## **Art. 10 – Risoluzione del contratto.**

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”</b>	Pag. 5 di 7

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- negli altri casi di cui agli articoli 12 e 13 (Cessione di contratto e di credito e Subappalto) .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 11 - Recesso**

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”</b>	Pag. 6 di 7

#### **Art. 12 - Cessione di contratto e di credito**

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il servizio oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

#### **Art. 13 – Subappalto**

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 15 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente il Foro di Bologna.

#### **Art. 16 – Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del servizio nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione del programma “job time plus presenze assenze”</b>	
		Pag. 7 di 7

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 17 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

L'affidamento del servizio comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- d) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

---

#### **Condizioni generali di contratto**

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, art. 7 *Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, 16 *Riservatezza*, 17 *Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali* delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2011-797 del 19/12/2011

**Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali**

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2012 del programma "job time plus presenze assenze", alla ditta INFO LINE srl di Parma.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/12/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---